

Nuovo Atto di Regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Cetara

Art. 1 Ambito Portuale

Ai fini del presente provvedimento e per ogni altro eventuale aspetto di natura regolamentare da essa discendente, l'ambito portuale del Porto di Cetara consiste nel complesso di opere ed aree a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore rosso tratto e punto, congiungente i punti esterni del molo di sopraflutto e di sottoflutto, come riportato nell'allegato "STRALCIO PLANIMETRICO", costituente parte integrante del presente provvedimento (d'ora innanzi, planimetria).

Art. 2 Ormeggio e sosta unità da pesca, da traffico e da diporto

1. L'ormeggio e la sosta delle unità da pesca, da traffico e da diporto sono consentiti esclusivamente nelle apposite aree a ciò destinate, come evidenziate nella planimetria e disciplinate dai seguenti articoli.
2. È vietato l'ormeggio a qualsiasi unità in tutti i tratti di banchina che, nell'allegata planimetria, risultino senza specifica destinazione, fatte salve quindi le eccezioni disciplinate dal presente provvedimento.
3. L'Ufficio locale marittimo di Cetara, in deroga a quanto disposto dai precedenti commi, può autorizzare l'ormeggio e la sosta anche in aree diverse, previa adozione di apposito provvedimento, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie, tenendo conto della tipologia, delle caratteristiche tecniche e del pescaggio delle unità.
4. I trasgressori del presente provvedimento sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11, nonché, se applicabile, alla rimozione d'ufficio delle unità a proprie spese, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav..

Art. 3 Molo di sottoflutto

1. Lo specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina interno del molo di sottoflutto "Madonnina" delle dimensioni di mq 765,00 (mt. 51,00 x 15,00), è destinato all'ormeggio delle sole unità da pesca e lampare, sia a remi che a motore, di lunghezza fuori tutto non superiore a 15 metri.
2. La testata del molo per una lunghezza di mt. 16,00, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati esclusivamente all'ormeggio delle unità da traffico passeggeri, limitatamente alle operazioni di sbarco e imbarco e comunque con un tempo non superiore a 20 minuti dall'arrivo ed ai mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine.
3. Il lato esterno del molo per una lunghezza di mt. 54,60 ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati al diporto.

4. L'Area **M1**, avente dimensioni di ml 50 x mt. 2,00 pari a mq 100, può essere allestita con arredo pubblico; Tuttavia l'Autorità Marittima può consentire lo stazionamento temporaneo (massimo 5 giorni) di piccole reti da pesca da porsi in appositi contenitori recanti il numero di iscrizione della barca da pesca a cui appartengono. Il prospiciente specchio acqueo è destinato all'ormeggio di unità da pesca.
5. L'Area **M2**, avente dimensioni di ml 6 x 35,5, pari a mq 213, è destinata alla sosta di veicoli residenti nel numero indicato con segnaletica orizzontale. La parte iniziale di questa area ed in particolare per una misura di ml. 20 X 3, pari a mq. 60, (Area **M3**), può essere destinata allo svolgimento di eventi di breve durata.
6. L'Area **M4**, avente dimensioni pari a mq 32 (mt. 8,00 x 4,00), in testata molo, è utilizzata per il posizionamento di N. 2 gazebo con panchine per allestimento area di attesa imbarco e sbarco passeggeri.
7. L'Area **M5** (lato spiaggia), avente dimensioni di ml 2 x 48, pari a mq 96, è adibita a deposito di moduli di pontili galleggianti nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio.
8. Al di sotto del piano di banchina del molo di sottoflutto possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art.4 **Banchina di riva**

1. Sul ciglio di banchina di riva deve essere installato dal concessionario un sistema di protezione onde evitare l'accidentale caduta in mare.
2. Nel primo tratto della banchina di riva, a partire dalla radice del molo di sottoflutto e per una lunghezza di mt. 9,80 circa, sono consentite le operazioni di varo ed alaggio con autogru semprechè in possesso di autorizzazione ex art 68 Cod. Nav., Pertanto nello specchio acqueo prospiciente tale tratto (mt. 2,80 x 8,00 circa) è vietato l'ormeggio per agevolare le operazioni di alaggio e varo.
3. Il successivo tratto di banchina, per una lunghezza di mt 28,80 a partire dallo specchio acqueo destinato all'alaggio e varo (escluso), è destinato al punto di sbarco.
4. Il pontile galleggiante prospiciente il tratto di banchina posizionato ad una distanza di circa mt. 38,00 dalla radice del molo di sottoflutto è destinato all'ormeggio bilaterale di cui: unità da pesca alla sinistra del pontile per una lunghezza massima di mt. 8,00 e diporto alla destra del pontile per una lunghezza massima di mt.10,00;
5. Il tratto della banchina di riva successivo al pontile di cui al punto 4 ed il prospiciente specchio acqueo, fino a 12 ml. dalla radice del molo di sopraflutto, è destinato all'ormeggio delle unità da diporto, anche mediante l'installazione di pontili galleggianti.
6. Il successivo tratto di banchina di 12 ml. ed il prospiciente specchio acqueo evidenziato di mq 30,00 (mt. 12 x mt. 2,5), sono destinati, all'occorrenza, all'accosto di qualsiasi tipo di unità per il solo tempo strettamente necessario al conferimento di oli esausti, acque di sentina e/o acque nere presso il relativo punto di aspirazione ivi presente, nel rispetto delle vigenti normative in materia ed ulteriori disposizioni di carattere locale.

7. L'Area **A**, avente dimensioni di ml 7,5 x 5, pari a mq. 37,5, è destinata alla sosta dei veicoli, per un totale di n. 3 veicoli, condotti dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Cetara.
8. L'Area **B**, avente dimensioni di ml 5 x 5, pari a mq. 25, è destinata alla sosta dei veicoli, per un totale di n. 2 veicoli, condotti dal personale della Giunta Regionale della Campania, dell'Autorità Doganale, Agenzia del Demanio, e di altri Enti pubblici, in attività di servizio, con esposizione del cotrassegno recante autorizzazione alla sosta negli ambiti portuali.
9. L'Area **C**, di dimensioni pari a mq. 48,00 circa, è destinata alla sosta di veicoli di persone diversamente abili.
10. L'Area **D** è destinata alla sosta autocarri frigo per prodotti ittici; l'Area attigua **D1** è destinata al parcheggio dei veicoli dei residenti.
11. L'Area **E** è destinata, in attuazione alla D.G.R. n. 335/2012 (Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi), ad "Isola Ecologica Portuale" con recinzione perimetrale amovibile, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dalle navi, inclusi gli ingombranti quali cassette per il pescato, pallets, reti in disuso, cordami, etc. E' altresì presente una sottozona, opportunamente recintata, destinata allo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali prodotti dalle navi quali oli esausti, filtri e taniche con residui di olio, di carburanti o di vernici nonché, batterie esaurite.
12. L'Area **F**, avente dimensioni pari a mq. 212,00, è destinata alla sosta di veicoli residenti autorizzati.
13. L'area **Z** avente dimensioni mt. 7,00 x mt. 3,00 è destinata alla sosta veicoli dell'amministrazione comunale e nel periodo tra il 01/12 e il 31/03 a sosta delle unità da pesca, in un numero non superiore a 2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: le unità devono poggiare su selle in legno e la sosta non può durare più di 7 giorni, e deve preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Locale Marittimo di Cetara, che provvederà a darne comunicazione al Comando di Polizia municipale di Cetara e alla Regione Campania.
14. L'Area **G** è destinata alla sosta dei veicoli residenti autorizzati.
15. L'Area **H** è destinata alla sosta veicoli e motorini residenti autorizzati.
16. Il piccolo locale indicato con la lettera **Q** di dimensioni pari a mq 8,50 circa è destinato al posizionamento di macchinari ed attrezzature utili all'espletamento dell'attività diportistica.
17. Al di sotto del piano di banchina possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art. 5

Molo di sopraflutto

1. Il tratto di banchina del primo braccio del molo di sopraflutto ed il prospiciente specchio acqueo, per una lunghezza di circa mt. 73,00, sono destinati all'ormeggio di unità da diporto. In detto tratto potrà essere installato un sollevatore per disabili;

2. Il successivo tratto di banchina per una lunghezza di mt. 3,90 circa ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni delle Forze dell'Ordine e della Capitaneria di Porto.
3. Il tratto di banchina, di estensione pari a circa 15 mt, nel gomito compreso tra il primo ed il secondo braccio del molo di sopraflutto ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attracco delle unità da pesca.
4. Il tratto di banchina del secondo braccio del molo di sopraflutto per una lunghezza di ml 106,50 ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al punto di sbarco.
5. Parte del tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo del secondo braccio del molo di sopraflutto di cui al precedente comma, per una lunghezza di circa ml 96,50, sono destinati anche all'ormeggio di unità da pesca tipo tonnare, anche a pacchetto sino ad un massimo di due unità e, quando libero, ad altre unità navali anche da diporto in transito, per un massimo di 48 ore. L'attracco e la permanenza di qualsiasi tipo di unità è subordinato ad espressa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Cetara. Gli altri pescherecci eventualmente presenti o in previsione di arrivo, qualora non operativi (pertanto non esercitanti l'attività di pesca), devono lasciare l'ormeggio dopo una sosta massima di 48 ore, salvo casi di documentate necessità autorizzati dall'autorità marittima locale.
6. I successivi 20 metri di banchina del molo di sopraflutto ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ad unità da pesca
7. La banchina a sbalzo in ferro installata alla testata del molo di sopraflutto ed il prospiciente specchio acqueo, sono adibiti all'ormeggio delle Forze dell'Ordine e di emergenza; In assenza di tali unità potranno ormeggiare altri tipi di unità in transito per un periodo massimo di 48 ore previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale;
8. E' consentito l'utilizzo dei locali immediatamente precedenti all'ufficio locale marittimo per sedi operative ed uffici delle amministrazioni pubbliche.
9. Nei locali del molo di sopraflutto immediatamente successivi all'Ufficio Locale Marittimo indicati in planimetria con la lettera W è consentito allestire un'attività turistico ricreativa.
10. L'Area **R**, avente dimensioni pari a circa mq. 292,50, è un'area destinata a manifestazioni turistico-ricreative di breve durata, nel rispetto delle ulteriori vigenti disposizioni in materia e, all'occorrenza, previa autorizzazione dell'Ufficio Locale marittimo di Cetara, a riparazioni straordinarie di grandi reti da pesca.
11. Lungo il secondo tratto del molo di sopraflutto, le aree indicate in planimetria con la lettera **Z2** sono destinate per la posa temporanea e relative operazioni di manutenzione/riparazione di reti da pesca di grandi dimensioni. Le zone indicate con la lettera **Z3** sono destinate alla posa delle sole reti di rispetto in dotazione alle unità da pesca per piccoli pelagici. Dette reti dovranno essere coperte da teli recanti il numero di iscrizione dell'unità da pesca.
12. I locali ricavati nel molo di sopraflutto ad esclusione di quelli citati nei comma precedenti potranno essere destinati a deposito attrezzature per la pesca.

13. sulla passeggiata sovrastante i locali del molo di sopraflutto, previo rilascio di concessione demaniale marittima, nel periodo dall'1/4 al 31/10, è possibile il posizionamento di gazebo, pedane, tavolini, sedie e divanetti, a servizio dei sottostanti locali aventi destinazione turistico ricreativa, per una larghezza massima di mt. 2.5, previa installazione di idonei sistemi di ancoraggio delle sopraindicate strutture e contestuale impegno, sottoscritto dai soggetti autorizzati, alla rimozione immediata degli arredi e suppellettili in caso di avverse condizioni meteo marine. Le aree in parola dovranno essere delimitate da apposita segnaletica orizzontale.

14. sulla massicciata posta a protezione del molo di sopraflutto è prevista la possibilità di rilascio di concessioni demaniali marittime per l'installazione di solarium a carattere stagionale

15. Al disotto del piano di banchina possono trovare sede impianti e sottoservizi.

Art. 6

Movimenti delle unità in porto

1. La navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi in ambito portuale sono disciplinati dalla competente Autorità Marittima con apposita ordinanza di sicurezza.

2. Per motivi inerenti la sicurezza, l'esercizio della navigazione può essere temporaneamente sospeso dall'Autorità marittima.

Art. 7

Obblighi dei concessionari

1. In considerazione della peculiarità peschereccia e turistica del porto, i concessionari hanno l'obbligo di:

a. riservare alle imbarcazioni e natanti in transito la prevista percentuale di posti barca della capacità ricettiva della concessione demaniale nelle quantità, tempi e modalità di cui all'art.49 novies del Dlgs 18.07.2005, aggiornato dal Dlgs 3.11.2017, n.229.

b. comunicare all'Ufficio locale marittimo di Cetara il recapito dei responsabili delle aree in concessione;

c. curare la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale, delle aree a terra, dei moli e delle banchine in concessione, nonché di quelli prospicienti la propria concessione demaniale marittima;

d. sistemare, nell'intero ambito portuale, un numero adeguato di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani e speciali, curandone lo smaltimento, conformandosi a quanto previsto dal vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;

e. gestire le aree demaniali portuali e tutte le attività connesse in conformità a quanto previsto dalla concessione demaniale marittima;

f. dotare le concessioni demaniali dei necessari dispositivi antincendio in osservanza al D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008.

Art. 8

Tiro a secco unità

1. Nel porto di Cetara è consentito il tiro a secco di unità navali solo in casi di emergenza, a seguito di disposizioni impartite dall'Ufficio Locale marittimo di Cetara, con deposito temporaneo delle unità alate presso le aree di cui all'art. 4, comma 13 (Area Z'), tali operazioni possono essere eseguite solo da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 cod nav dandone preavviso all'ufficio locale marittimo di Cetara.

Art. 9 ***Circolazione di persone e veicoli in ambito portuale***

1. L'accesso pedonale e veicolare è consentito senza formalità.
2. I veicoli possono sostare nelle aree appositamente destinate, delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, solo se muniti di permesso.
3. Il permesso di sosta è rilasciato dal soggetto titolare della concessione per i parcheggi, secondo proprio regolamento e comunque a:
 - proprietari, armatori e marittimi imbarcati su unità regolarmente operanti nel porto di Cetara;
 - residenti aventi diritto in dipendenza del suddetto regolamento comunale.
4. A coloro che ne faranno richiesta viene rilasciato un contrassegno, su cui è riportato il numero di targa dei veicoli autorizzati.
5. Il permesso deve essere mantenuto costantemente esposto sul veicolo in modo ben visibile;
6. La circolazione e sosta dei veicoli sono vietate sul molo di sopraflutto, tranne quando sia necessario effettuare il carico e lo scarico di merci/attrezzature o per altre operazioni correlate alle attività portuali in genere che richiedano l'uso di veicoli i quali, in ogni caso, devono essere condotti da proprietari, armatori o personale marittimo imbarcato sulle unità ivi ormeggiate tranne per quelle autorizzati dall'Autorità Marittima o Ente Regionale.
7. I veicoli in sosta, inclusi quelli di cui al successivo comma 13, non devono in alcun modo intralciare la circolazione portuale e soprattutto l'eventuale transito di mezzi di soccorso e/o di forze dell'ordine.
8. Il limite di velocità è di 10 Km/h.
9. E' sempre vietata la sosta:
 - a meno di 2,5 metri dal ciglio banchina;
 - sopra i chiusini e tombini di deflusso delle acque;
 - in corrispondenza delle bocche antincendio e prese d'acqua;
 - nel raggio di evoluzione dei mezzi meccanici di bordo e di terra;
 - a meno di 1 metro dalla palificazione di sostegno dell'impianto di illuminazione.
10. Possono accedere, circolare e sostare senza permesso, in deroga alle modalità e tempi di cui ai precedenti commi da 3 a 8;
 - i mezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
 - i mezzi di servizio delle forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso;
 - i mezzi del personale della Giunta Regionale della Campania, dell'Agenzia delle Dogane e di altri Enti Pubblici, in attività di servizio, muniti di apposito permesso,

- che deve essere ben esposto;
- i mezzi di servizio dell'Agenzia del Demanio o i mezzi privati dalla stessa autorizzati per motivi di servizio, purchè muniti di contrassegno identificativo, che deve essere ben esposto;
 - i mezzi muniti di MOD. 119 (Cent.) di cui al D.M. 9 marzo 1994, n. 112, purché ben esposto;
 - i veicoli con a bordo persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno previsto dalla vigente normativa in materia.
11. L'Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di veicoli e persone nell'ambito portuale.
12. Ulteriori disposizioni inerenti l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Cetara, nonché sui pontili galleggianti in concessione, sono contenute in apposita ordinanza emanata dalla competente Autorità Marittima.

Art. 10

Divieti

Nel Porto di Cetara è vietato:

- a. sostare o ancorare nel bacino portuale al di fuori delle aree destinate a tale scopo dal presente provvedimento;
- b. effettuare lavori di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
- c. disperdere agenti inquinanti e usare detersivi non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
- d. esercitare la balneazione nel bacino portuale e nel canale di accesso;
- e. effettuare lavori o usare la fiamma ossidrica su unità navali, senza la prescritta autorizzazione come da vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto;
- f. ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca o qualsiasi altro materiale, se non espressamente autorizzati dall'autorità Marittima;
- g. usare detersivi per lavare qualsiasi mezzo navale, veicolo o oggetto. E' in ogni caso vietato anche il solo risciacquo dei veicoli adibiti al trasporto/vendita di prodotti ittici;
- h.** al di fuori delle aree in concessione, svolgere l'attività di assistenza all'ormeggio, operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale non espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 68 cod. nav. e della eventuale ulteriore normativa vigente in materia.

Art.11

sanzioni

- 1. Le violazioni del presente provvedimento sono punite, salvo che non costituiscano uno specifico reato o diverso illecito amministrativo, a norma degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 Cod. Nav., art.53 D.Lgs. n.171/2005, nonché da quanto previsto dall'art. 6 comma 14, d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii.;
- 2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.;
- 3. per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione, il relativo Regolamento per l'esecuzione e la normativa vigente in

materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell'ambiente e circolazione stradale.

Art. 12

Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - B.U.R.C.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali della Direzione Generale Mobilità - già AGC Trasporti e Viabilità - della Regione Campania e nelle ordinanze dell'Autorità Marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.